

La sicurezza nei luoghi di lavoro nelle ASD: aspetti da considerare

Sportello di consulenza on line
14 settembre 2022

In collaborazione con



L'Uisp sulla Rai: dal Piemonte nuovo



SportPerTutti: presentazioni in Emilia

NOTIZIE DA UISP NAZIONALE




Sport Point: mercoledì 7 settembre ripartono le consulenze on line



"Ennesima disparità con Federazioni sportive, Vezzali ci spieghi"



Proseguono gli appuntamenti con le consulenze on line di




Area Riservata 2.0 - Login

Username

Password

Livello

Non sono un robot 
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Login


Username = *codice società*
Password = *nr affiliazione*
Livello = *ASD affiliata*

Il concetto di *sicurezza*

PERICOLO



RISCHIO ($R = P \times D$)



«Servizio di prevenzione
e protezione» per
persone/lavoratori

DANNO

Il concetto di *rischio*

P - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D - Danno			

Lavorare sul *rischio*

«Nel momento in cui si immagina una, seppur minima e controllata, interazione tra le persone, non è infatti possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute»

dal DPCM del 17/05/2020

La sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda anche le ASD?

- Costituzione Italiana
- Direttiva Europea 89/391/CEE
- Codice Civile
- Statuto dei Lavoratori
- D.Lgs. 626/1994
- **D.Lgs. 81/2008 «Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro»**
(aggiornato D.Lgs. 106/2009)

Datore di lavoro ↔ Lavoratore

DATORE DI LAVORO

«il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'**organizzazione** nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità** dell'organizzazione stessa (o dell'unità produttiva) in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (organismo di vertice)»

LAVORATORE

«persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...»

Sì, riguarda anche le ASD...

...infatti comprende tutti i settori di attività

e tutte le tipologie di rischio, il mondo del no profit in generale, il terzo settore ed anche le associazioni sportive dilettantistiche.

Ne consegue che ASD, SSD, ETS...debbano ottemperare agli
obblighi previsti in materia

(diversamente definiti sulla base delle tipologie contrattuali di cui l'associazione beneficia)

LAVORATORI SUBORDINATI: dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni occasionali (c.d. «presto»), soci lavoratori della cooperativa, associati in partecipazione, beneficiari di tirocini

LAVORATORI NON SUBORDINATI: autonomi (partite iva), volontari (definiti dal DL 69/2013), percettori di compensi sportivi

Concetto di *valutazione del rischio*

«*Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza...finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione*»

Ve lo ricordate il Covid...?

Obblighi e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1) Informare sui rischi degli ambienti dove si opera *
- 2) Dotare di attrezzature di lavoro a norma (CE) *
- 3) Dotare di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettivi *
- 4) Dotare di tesserino di riconoscimento in caso di lavoro in appalto o subappalto *
- 5) Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro *
- 6) Redigere il DVR (Documento Valutazione Rischi)
- 7) Dotarsi di una struttura organizzativa per la sicurezza: nominare RSPP (può anche essere il DL stesso), nominare Medico Competente (ove previsto), individuare i preposti, nominare RLS
- 8) Individuare soggetti con compiti specifici: primo soccorso, antincendio, gestione emergenze

***ASD senza lavoratori subordinati**

La *sicurezza* negli impianti sportivi

È opportuno ricordare che resta in capo alle associazioni il dovere di assicurare la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo dove viene svolta l'attività.

Il GESTORE/TITOLARE dell'impianto sportivo è a tutti gli effetti il datore di lavoro. Acquisisce dal proprietario la documentazione: piani emergenza/evacuazione e relative planimetrie, agibilità dell'impianto, autorizzazioni all'esercizio dell'attività ai fini antincendio, dichiarazioni conformità degli impianti, libretti d'uso e manutenzione, registro dei controlli periodici.

A lui il compito di aggiornarli (o segnalare variazioni) nel corso del periodo di gestione.

Sono a suo carico gli obblighi relativi alla sicurezza legata allo svolgimento dell'attività, ivi compresa la valutazione dei rischi (quindi l'elaborazione del DVR laddove previsto).

Il semplice «utilizzatore» di norma acquisisce dal gestore (o dal proprietario) la documentazione necessaria, a suo carico la gestione dei lavoratori e la loro formazione.

La *sicurezza* negli impianti sportivi

L'impianto sportivo (o in generale la sede dove si svolge attività sportiva) deve essere dotato di:

- Piano di evacuazione/emergenze (planimetrie)
- Presidi antincendio (estintori, idranti...)
- Presidi di primo soccorso: cassetta o armadietto di medicazione, defibrillatore (DAE)

Formazione di figure con compiti specifici: primo soccorso, antincendio, sicurezza sul lavoro

La *sicurezza* in eventi e manifestazioni

7 giugno 2017: Circolare Gabrielli

*Introduce i concetti di **SAFETY** (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali) e di **SECURITY** (servizio d'ordine e sicurezza pubblica «sul campo»)*

19 giugno 2017: Circolare Frattasi (Dip. Vigili del Fuoco)

Offre chiarimenti tecnici e operativi sulla safety

28 luglio 2017: Direttiva Morcone

Fornisce linee guida e modelli organizzativi per attuare la Gabrielli

18 luglio 2018: Direttiva Piantedosi

Direttiva Piantedosi

«Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione delle pubbliche manifestazioni»

- Rivisitare e «ridurre ad una cosa sola» le precedenti linee di indirizzo;
- Ridefinire alcuni passaggi e superare le rigidità;
- Fornire nuove linee guida per manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia* dell'evento, alla conformazione del luogo*, al numero* e alle caratteristiche* dei partecipanti, non soggette all'art. 80 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

* su questi elementi si farà la valutazione dei rischi ovvero il
PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE DELLE EMERGENZE
(e il Piano Sanitario da comunicare al 118)